



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

BARLETTA

Via C. Colombo, 30 - Tel. 0883/531020

e-mail cpbarletta@mit.gov.it - PEC cp-barletta@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA n. (vedasi stringa in alto)

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Barletta:

- VISTO:** l'art. 14 della legge 84/94;
- VISTI:** gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione e l'articolo 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- VISTA:** la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.04.2018 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dal Gruppo Ormeggiatori dei Porti di Barletta e Manfredonia;
- VISTO:** il Decreto n. 70 del 26.11.2018 con il quale è stato approvato lo Statuto del Gruppo Ormeggiatori dei Porti di Barletta e Manfredonia;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 76 del 22.11.2018 con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per la disciplina del servizio di ormeggio e battellaggio delle navi nel porto e nella rada di Barletta e per la disciplina del servizio di ormeggio nel porto di Manfredonia, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'Autorità Marittima e di Sistema Portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:
- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
- la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;

VISTA: la nota n. 26222 del 15.12.2025, con cui la Direzione Generale del mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha approvato le variazioni delle tariffe di ormeggio e battellaggio nei porti nazionali per il triennio 2026-2028, risultanti dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari, utilizzando i dati esaminati nel corso dell'istruttoria;

ORDINA

Le tariffe per il servizio di ormeggio per il triennio 2026-2028 sono determinate come segue:

Articolo 1

Per le prestazioni rese dal Gruppo ormeggiatori dei porti di Barletta e Manfredonia, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto di BARLETTA, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono determinate le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	165,50
501	1.500	327,00
1.501	2.500	553,00
2.501	5.000	653,00
5.001	7.000	789,00
7.001	10.000	1083,50

per ogni 5.000 G.T. o frazione € 356,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Barletta alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI E MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	89,00

501	1.500	177,00
1.501	2.500	298,50
2.501	5.000	352,00
5.001	7.000	424,50
7.001	10.000	583,50

per ogni 5.000 G.T. o frazione € 193,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

ALISCAFI-MONOCARENA e CATAMARANI € 51,50

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

TARIFE PER IL SERVIZIO DI BATTELLAGGIO

La prestazione dovuta per ogni viaggio e per ogni mezzo impiegato nel porto e nella rada di Barletta, con partenza dal punto di stazionamento dei mezzi nautici del Gruppo Ormeggiatori dei Porti di Barletta e Manfredonia fino a sottobordo della nave e viceversa, sono individuate come di seguito specificate:

Servizi passeggeri:

Zona	Tipo di servizio con un'attesa massima fino a 20 minuti sottobordo la nave	Tariffa massima di servizio €
prima	trasporto all'interno dell'imboccatura del porto	174,50
seconda	trasporto entro le 2 miglia dall'imboccatura del porto	332,50
terza	trasporto oltre le 2 miglia dall'imboccatura del porto fino ad un massimo di 6 miglia	443,00

per sosta del mezzo nautico sottobordo od in banchina, oltre i primi 20 minuti di attesa, si applica, per ogni 20 minuti o frazione, una maggiorazione del 30% delle tariffe di cui sopra.

Possono essere trasportate le persone nel numero massimo consentito dalla licenza di esercizio.

Alle tariffe sopra indicate si applicano le maggiorazioni di cui all'art. 5 dell'Ordinanza.

Per i servizi resi per conto delle Navi Militari italiane sarà applicato uno sconto del 30% sulla tariffa di servizio.

Articolo 2

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o di Sistema Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Articolo 3

I movimenti lungo banchina, da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio. Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Articolo 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore.

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Articolo 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n. 260, 31.3.1954, n. 90 e 5.3.1977, n. 54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 1. il primo giorno dell'anno;
 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 3. il lunedì dell'Angelo;
 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 8. il 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco D'Assisi;
 9. il 1° novembre, Ognissanti;
 - 10 l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

11. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 12. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 13. il Santo Patrono di Barletta;
- maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
 - e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art. 4.

Articolo 6

Per le operazioni di ormeggio o disormeggio o movimento già avviate che siano rinviate o annullate, agli ormeggiatori è dovuto un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 con le relative maggiorazioni previste dal precedente art. 5.

La prestazione di ormeggio si intende avviata quando l'ormeggiatore si sia recato sottobordo o, nei casi di trasferimento dal porto di Barletta a quello di Manfredonia e viceversa, quando l'ormeggiatore abbia iniziato il viaggio per il trasferimento.

Articolo 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 58,50 per ciascun ormeggiatore e per ogni ora o frazione successiva alla prima. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art. 5 della presente Ordinanza.

Articolo 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D. Lgs. 9.11.2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Articolo 9

Alle tariffe di cui all'art. 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata alla presente Ordinanza, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente del Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per primo trimestre di ciascun anno di vigenza tariffaria.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli

stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

Articolo 10

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed abroga l'Ordinanza n. 85/2022 del 31 dicembre 2022.

Articolo 11

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Barletta, lì *(vedasi stringa in alto)*

**IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.F. (CP) Valerio Massimo ACANFORA**